

Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato (art. 4 della Legge n. 16/2001)

Utilizzo e prospettive del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili:

Disponibilità sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

Vicende relative ai trasferimenti alle province delle risorse relative al Fondo regionale.

Tra gli anni 2001 e 2016 (15 anni) sono entrati nel bilancio regionale 73.325.724,44 euro come contributo sia per gli esoneri parziali all'obbligo di assunzione sia per le sanzioni. Di questi, sono stati trasferiti alle Province complessivamente 41.354.694,50 euro. Fino al 2009 le risorse confluite sul fondo sono state regolarmente ripartite tra le Province; successivamente si è rallentato il trasferimento e poi lo si è sostanzialmente interrotto. L'ultima annualità interamente trasferita si riferisce all'anno 2011. Il rispetto del patto di stabilità interno non ha consentito alla Regione di continuare a suddividere le risorse disponibili, che comunque sono rimaste contabilizzate nel capitolo di bilancio dedicato e risultano ammontare, nel rendiconto generale 2017, a 31.975.029,94 euro.

Vi è da sottolineare, inoltre, che a fine 2010 le Province evidenziavano ingenti disponibilità di risorse del Fondo. Tali riserve si erano prodotte anche per il fatto che il Fondo si era rapidamente incrementato e di conseguenza anche i trasferimenti alle Province. Nei primi anni di istituzione del Fondo, infatti, i contributi che confluivano nello stesso ammontavano a circa 3 milioni di euro, ma già nel 2008 erano diventati 5 milioni per stabilizzarsi, dal 2009, in un importo superiore ai 7 milioni di euro. Le Province non sono state subito pronte a gestire le ingenti risorse trasferite, venendosi così a generare residui finanziari che si accumulavano di anno in anno.

Quando, nel 2010, la Regione ha deciso, con il consenso delle parti sociali, di sospendere i trasferimenti del fondo, per concentrare la liquidità disponibile al fine di sostenere gli ammortizzatori sociali in deroga e il finanziamento degli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a causa della forte crisi, non si sono creati, almeno inizialmente, problemi per la realizzazione di interventi finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili.

Nel 2013, però, i residui del fondo cominciavano ad esaurirsi e le Province hanno dapprima ridotto le attività da finanziare a quelle ritenute strettamente indispensabili. La Regione, riscontrato quanto sopra, ha provveduto a trasferire le risorse dell'annualità 2011. Le Province però, temendo che non vi sarebbero stati ulteriori trasferimenti da parte della Regione, hanno impiegato le risorse con ancor più parsimonia. Tale situazione non si riscontra in modo identico in ogni Provincia. Nel 2015 alcune Province (segnatamente Belluno e Treviso) hanno comunicato di non avere più risorse per avviare nuovi interventi di inserimento lavorativo dei disabili. Nel 2016, pertanto, la Regione ha assegnato agli Enti di Area vasta un acconto sulle risorse del Fondo in misura tale che, sulla base di stime effettuate, sarebbe dovuto essere sufficiente per assicurare la copertura di tutte le iniziative volte all'inserimento lavorativo dei disabili da realizzare nel medesimo anno. Il 2017 è pertanto un anno che attualmente non risulta ancora finanziato, tuttavia nuovi trasferimenti alle Province/Città Metropolitana sono da escludere in conseguenza delle attuali competenze dell'ente Provincia/Città Metropolitana.

Nel Fondo, nell'anno 2017, risultano attualmente disponibili euro 7.845.386,79.





La situazione del Fondo regionale nei singoli Enti di Area vasta

- Rovigo, Vicenza, Venezia e Padova hanno ancora importanti residui.
- Verona ha avviato dei programmi di orientamento, formazione e accompagnamento che si concluderanno nel 2018-2019. Terminati i programmi saranno esaurite anche le risorse.
- Belluno ha risorse limitate per finanziare tirocini del 2017 e necessita di euro 258.000 per assicurare gli incentivi alle assunzioni anno 2015 e 2016.
- Treviso ha risorse solo per finanziare tirocini nel 2017, mentre necessita di ricevere circa 1,1 milioni di euro per finanziare incentivi all'assunzione promessi ai datori di lavoro.

Si ritiene che occorra mettere le Province in grado di mantenere gli impegni assunti con le aziende. Con un trasferimento di euro 1.358.000,00 si chiuderà pertanto l'esperienza dell'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili con ripartizione delle risorse alle Province. Le Province che invece dispongono ancora di risorse residue del Fondo potranno destinarle ad interventi finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili fino a quando continuerà la fase transitoria dei servizi per l'impiego.

Impiego delle risorse del Fondo annualità 2017

Impiego fondo regionale

I quasi 8 milioni di euro entrati nel bilancio regionale nel 2017 saranno destinati primariamente per finanziare le aspettative dei datori di lavoro che hanno assunto disabili nelle Province di Belluno e Treviso, poi, con la quota restante, si ritiene di avviare entro la fine dell'anno le seguenti due iniziative:

- Un bando per riconoscere ai datori di lavoro che hanno assunto disabili nel 2017 un incentivo per l'assunzione effettuata:
- La costituzione di una riserva di risorse destinata a finanziare la realizzazione di tirocini per i CPI; qualora dovesse essere prorogata l'attuale fase di transizione di gestione dei CPI da parte degli Enti di Area vasta, la riserva sarà a disposizione solamente degli Enti presso i quali siano esaurite le risorse del Fondo trasferite negli scorsi anni.

Il bando di contributo all'assunzione

Rapporto tra incentivi ex Fondo nazionale e Fondo regionale. Incentivi per categorie di disabili non interessate dall'incentivo di cui al Fondo nazionale.

Le Province hanno ampiamente utilizzato l'incentivo all'assunzione come politica attiva del lavoro. Il 41% del Fondo utilizzato è stato impiegato per erogare contributi all'assunzione ai datori di lavoro che hanno assunto disabili. La presenza dell'incentivo ha rappresentato una modalità per convincere il datore di lavoro che doveva assumere un iscritto alla Legge n. 68/99 ad assumere un disabile piuttosto che un altro (di più difficile collocazione) o con contratti di lavoro più lunghi.

Nel 2014 è intervenuta una modifica della gestione del Fondo nazionale del lavoro che ha previsto agevolazioni più generose rispetto al sistema precedente. Alcuni criteri di utilizzo che si approvavano unitamente alla ripartizione delle risorse del Fondo non sono più attuali e pertanto si ritiene di non riproporli.

- Integrazioni all'incentivo ammissibile con il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;
- Incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all'art. 13 della Legge n. 68/99, da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili.





Nel seguente schema si evidenziano le differenze tra il sistema di agevolazioni di cui all'art. 13 della Legge n. 68/99 precedente alla modifica intervenuta con il D.Lgs. 151/2015 ed il sistema vigente.

tipologie	Agevolazioni prima del D.Lgs. 151/2015	Agevolazioni in vigore con il D.Lgs. 151/2015
Disabili fisici con invalidità compresa tra il 67 e il 79 %	Fino al 25 % del costo salariale di un anno per assunzioni a tempo indeterminato	35 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
Disabili fisici con invalidità superiore al 79 %	Fino al 60 % del costo salariale di un anno per assunzioni a tempo indeterminato	70 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
Disabili psichici e intellettivi dal 46%	Fino al 60 % del costo salariale di un anno per assunzioni a tempo indeterminato	70 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 60 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
Disabili psichici e intellettivi dal 46%	Nessuna agevolazione prevista per assunzioni a tempo determinato	70 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per assunzioni a tempo determinato non inferiore a 12 mesi per la durata del contratto

Incrementare le risorse riconosciute con il Fondo nazionale non appare possibile poiché si supererebbero i limiti agli aiuti di stato posti dalla Comunità europea con il regolamento comunitario n. 651/2014.

Si potrebbe immaginare di riconoscere, attraverso il fondo regionale, ulteriori annualità di incentivo in aggiunta a quelle evidenziate nella tabella; tale previsione, però, porterebbe ad un'eccessiva differenza di incentivo rispetto a quello applicato fino al 2015, quando l'incentivo veniva stabilito solo su base annuale. Inoltre, l'aggiunta di una o più annualità per una sola categoria di disabili, sarebbe difficilmente giustificabile. L'ampliamento della agevolazione dovrebbe interessare tutte le diverse categorie e solamente al termine del riconoscimento dell'incentivo del Fondo nazionale: dopo il terzo anno per i disabili fisici e dopo il quinto anno per i disabili psichici e intellettivi e a condizione che il rapporto di lavoro risulti ancora in essere tra disabile e datore di lavoro.

L'incentivo di cui al bando di contributo all'assunzione finanziato con le risorse del Fondo regionale, annualità 2017, quindi, potrebbe riguardare solo tipologie di disabili, iscritti alla lista della legge 68/99, non interessate dall'incentivo del Fondo nazionale, per le quali si ravvisino delle condizioni, non basate sulla percentuale di invalidità assegnata dalle commissioni sanitarie, ma su altri aspetti che influiscono sulle possibilità di inserimento lavorativo del disabile iscritto, quali:

- Anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi
- Bassa scolarità (solo il titolo di scuola dell'obbligo)
- Età superiore a 45 anni
- Disabilità sensoriale (tra il 46% e il 66%).

L'incentivo sarà riconosciuto anche ai datori di lavoro con organico aziendale inferiore a 15 dipendenti computabili e quindi non soggetti all'obbligo di assunzione di disabili, che nel 2017 hanno assunto disabili con invalidità fisica tra il 46 e il 66 %, a prescindere dall'appartenenza ad una delle suddette tipologie di persone.

Necessario presupposto sarà che l'assunzione debba essere avvenuta con contratto a tempo indeterminato e sussistere a distanza di almeno 12 mesi. La misura dell'incentivo sarà precisata nel bando regionale.

Nel bando si prevederà anche la corresponsione di un contributo per l'adattamento del posto di lavoro. Prima della recente novità normativa era possibile richiedere il contributo per l'adattamento del posto di lavoro





anche a valere sulle risorse del fondo nazionale. Dal 2017, invece, non è più possibile. L'unico modo per finanziare gli adattamenti dei posti di lavoro è per il tramite del fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Con il Fondo nazionale la Regione aveva individuato come misura massima del contributo per l'adattamento del posto di lavoro la percentuale del 90 % dei costi sostenuti nel limite forfettario per singolo contributo di euro 20.000,00. Si ritiene di mantenere tale misura, a condizione che non siano stati erogati da parte di altri soggetti contributi per il medesimo intervento.

Risorse destinate alla realizzazione di tirocini e politiche attive del lavoro

Costituzione fondo di riserva. Collaborazione coi SIL e con l'INAIL. Istituzionalizzazione rete integrata ex art. 1 del D. Lgs. 151/14.

Si rende necessario costituire, prima del 2018, un fondo di riserva che sia immediatamente utilizzabile a inizio anno per finanziare i tirocini che i CPI attiveranno a favore degli iscritti alla Legge n. 68/99.

Per la costituzione di tale fondo di riserva potranno essere utilizzate le risorse del Fondo regionale entrate nell'anno 2017 e non ancora impiegate né per l'erogazione degli incentivi promessi dalle Province ai datori di lavoro che hanno assunto disabili negli scorsi anni, né per l'erogazione degli incentivi di cui al punto precedente per assunzioni avvenute nel 2017. Si potrà, se tale fondo avrà sufficiente capienza, stabilire che si finanzieranno anche gli incentivi alle assunzioni del 2018. In tale modo il datore di lavoro potrà conoscere, prima di effettuare l'assunzione, la misura dell'incentivo.

Relativamente ai tirocini finanziati con il Fondo regionale, la Regione adotterà delle linee guida per un'applicazione comune nel territorio regionale. Con il fondo si finanzieranno anche gli adattamenti del posto di lavoro e i rimborsi ai datori di lavoro per errati versamenti al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Nell'annualità 2018 con le risorse disponibili e con le risorse che entreranno nel Fondo nel corso dell'anno, verrà garantita la possibilità di attivare percorsi di politica attiva a favore delle persone iscritte al collocamento mirato. Con successivo provvedimento si definiranno, pertanto, le modalità di attuazione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo di disabili, nonché di misure di accompagnamento e di tutoraggio in programmi di politiche del lavoro, atte a supportare le attività finalizzate a favorire i processi di apprendimento nell'ambito delle azioni formative e dei compiti e delle mansioni richiesti dalle aziende.

La collaborazione con i SIL delle ULSS proseguirà e si opererà per rafforzare tale collaborazione. I rapporti del Servizio del collocamento mirato con i SIL delle ULSS sono stati regolati a livello provinciale e di territorio ULSS sulla base di convenzioni o protocolli di intesa. In alcuni casi queste convenzioni sono ormai scadute e tacitamente prorogate in attesa del definitivo riordino istituzionale dei CPI. Nel 2018, anche nel caso fosse prorogata la fase transitoria di gestione dei CPI da parte degli Enti di Area vasta, si renderà opportuna una definizione regionale di regolamentazione dei rapporti tra i servizi socio-sanitari e i servizi del lavoro, soprattutto in relazione alla funzionalità del Comitato tecnico di cui all'art. 6 della Legge n. 68/99 e la possibilità di accedere alle risorse del Fondo regionale da parte dei SIL. Lo schema di convenzione sarà predisposto con la collaborazione dei SIL e della struttura regionale competente in materia di servizi sociali. Altra collaborazione da attivare sarà con l'ente assicurativo INAIL che ha assunto recentemente competenze in materia di inserimento lavorativo. Inoltre vi sarà da istituzionalizzare, come prevede l'art. 1 del D.Lgs. 151/2015, una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio per lo svolgimento di attività di accompagnamento e di supporto della persona con disabilità presa in carico, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo.



